CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per l'affidamento del servizio di accoglienza straordinaria dei cittadini richiedenti protezione internazionale che il Ministero dell'Interno ha destinato al Trentino, da svolgersi presso la residenza Pinera a Marco di Rovereto (lotto I).

INDICE
norme amministrative

Art. 1 Oggetto del servizio
Art. 2 Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
Art. 3 Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante
Art. 4 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto
Art. 6 Durata del contratto
Art. 7 Importo del contratto
Art. 8 Avvio dell'esecuzione del contratto
Art. 9 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore
Art. 10 Variazioni contrattuali
Art. 11 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
Art. 12 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore
Art. 13 Controlli sull'esecuzione del contratto
Art. 14 Divieto di cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto
Art. 15 Subappalto
Art. 16 Tutela dei lavoratori
Art. 17 Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto
Art. 18 Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto
Art. 19 Sicurezza
Art. 20 Elezione di domicilio dell'appaltatore
Art. 21 Tutela della riservatezza e trattamento dei dati
Art. 22 Cauzione definitiva
Art. 23 Obblighi assicurativi
Art. 24 Penali
Art. 25 Risoluzione del contratto
Art. 26 Clausole di risoluzione espressa
Art. 27 Recesso
Art. 28 Definizione delle controversie
Art. 29 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 30 Spese contrattuali
Art. 31 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
Art. 32 Disposizioni anticorruzione
Art. 33 Norma di chiusura

Art. 1 – Oggetto del servizio

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di accoglienza straordinaria dei cittadini richiedenti protezione internazionale che il Ministero dell'Interno ha destinato al Trentino, da svolgersi presso la residenza Pinera a Marco di Rovereto.

2. Lo svolgimento del servizio di cui sopra è rivolto ad un numero variabile tra 170 e 250 unità di migranti richiedenti protezione internazionale, accolti in Trentino sulla base al Protocollo d'Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e solidarietà sociale ed il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, approvato con provvedimento n. 239 del 22 dicembre 2015.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. L'attività di accoglienza straordinaria si concretizza nei sottoelencati servizi previsti dal Protocollo di intesa tra Provincia e Commissariato del Governo ed espletati secondo modelli organizzativi derivanti anche dall'esperienza del sistema di accoglienza Sprar (Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata redatto dal Servizio centrale e dal Ministero dell'Interno - ed. settembre 2015 - al quale si rinvia per ulteriori approfondimenti operativi):

a) servizi di gestione amministrativa:
   - a1) registrazione degli ospiti, sulla base dei dati forniti dalla Provincia (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data di ingresso e uscita) comunicando ogni eventuale variazione delle presenze giornaliere ed assicurando il rispetto degli obblighi di comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
   - a2) controllo e verifica della piena funzionalità e dell'efficienza della struttura;
   - a3) adozione dei provvedimenti di contestazione in caso di violazione da parte degli ospiti della Disciplina dell'accoglienza approvata dalla Giunta provinciale secondo le modalità ivi previste;

b) servizi di assistenza generica alla persona:
   - b1) orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione e sui diritti e i doveri derivanti dal progetto di accoglienza;
   - b2) supporto nell'uso della lavanderia interna da parte degli ospiti;
   - b3) altri servizi di assistenza generica alla persona;
   - b4) servizio interno permanente sicurezza antincendio ed evacuazione;
   - b5) servizio di supporto psicologico;
   - b6) orientamento al lavoro;

c) servizi di pulizia, igiene ambientale ed (eventuale) supporto preparazione vitto:
   - c1) supporto e organizzazione della turnazione degli ospiti per le pulizie giornaliere e periodiche dei locali e degli arredi;
   - c2) supporto e organizzazione della turnazione degli ospiti nella raccolta e smaltimento dei rifiuti;
   - c3) supporto agli ospiti nell'organizzazione e predisposizione dei pasti con il relativo acquisto di generi alimentari su incarico della Provincia;

d) fornitura di beni:
   - d1) distribuzione effetti letterecci (forniti dal committente o suo incaricato) composti da lenzuola, federe e coperte, che saranno periodicamente cambiati per l'avvio al servizio di lavanderia, e quant'altro utile al comfort della persona;

d2) distribuzione di prodotti per l'igiene personale e vestiario (fornito dal committente e/o da donatori), intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo dei beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona;
d3) distribuzione del pocket money e degli eventuali buoni spesa erogati dalla Provincia;

e) servizi per l'integrazione:
e1) orientamento ai servizi del territorio e percorsi di facilitazione all'integrazione sociale e alla vita comunitaria (a titolo esemplificativo: incontri e momenti informativi sugli usi e costumi della comunità accogliente, sull'ordinamento giuridico, la tutela dei diritti);
e2) organizzazione di attività info-formative anche per il tempo libero da svolgere nel corso della giornata (a titolo esemplificativo: prevenzione devianza, relazione di genere, doveri ...).

2. Il servizio deve essere svolto dalle ore 07:00 alle ore 22:00 di ogni giorno con operatori del proprio staff che parlino nel loro insieme, oltre all'italiano, il francese e l'inglese. Dovrà essere garantito uno staff di operatori adeguato al target prevalente e ai servizi svolti (compresi il responsabile della struttura occupato a tempo pieno e almeno 2 cuochi per il supporto nella predisposizione dei pasti da parte degli ospiti). Per 170 ospiti devono essere occupati almeno 17 operatori per complessive 26316 ore/operatori anno, fino a un massimo di 25 operatori per 250 ospiti per complessive 38700 ore/operatori anno (ossia 1548 ore/operatori anno ogni 10 ospiti). L'importo massimo previsto è pari ad € 967.500,00 (IVA esclusa).

3. L'aggiudicatario dovrà anche garantire un servizio di supporto psicologico attraverso una figura professionale idonea per un monte ore annuo da un minimo di 850 ad un massimo di 1250. L'importo massimo previsto è pari ad € 37.500,00 (IVA esclusa).

4. L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire un servizio di supervisione psicologica all'equipe attraverso una figura professionale idonea per un massimo di 96 ore annue. L'importo massimo previsto è pari ad € 5.760,00 (IVA esclusa).

Équipe multidisciplinare

5. Per il buon funzionamento di un progetto di accoglienza è essenziale che il lavoro degli operatori di staff possa comporsi in seno all'équipe, "luogo" privilegiato per:
- programmare e pianificare gli interventi;
- verificare e condividere sia i limiti di intervento che le risorse del gruppo;
- verificare il lavoro svolto;
- condividere eventuali difficoltà e le modalità per superarle;
- condividere i risultati raggiunti;
- garantire un approccio complessivo nella conduzione del progetto per interno e nella presa in carico dei singoli beneficiari.

6. Gli strumenti a disposizione per favorire il lavoro di équipe sono:
- riunioni periodiche di programmazione e verifica;
- condivisione di periodiche relazioni (da redigere in maniera sintetica e schematica) che riportino gli interventi realizzati e con quali beneficiari, i contatti presi all'esterno, le note di commento;
- condivisione di una rubrica di contatti;
- occasioni di aggiornamento e formazione;
- supervisione esterna dell'équipe che possa supportare il lavoro di gruppo così come il singolo operatore.

7. Il responsabile della struttura ha il compito di coordinare il proprio staff e l'équipe multidisciplinare e dovrà tenere conto che in essa faranno parte pure operatori di altri enti

incaricati dalla Provincia a svolgere alcune specifiche attività a completamento dei servizi previsti dal protocollo di intesa tra Provincia e Commissariato del Governo. A titolo esemplificativo:
- servizio di orientamento legale;
- servizio di supporto sanitario;
- servizio socio-assistenziale;
- corsi di lingua e cultura italiana.

Supervisione psicologica

8. Il servizio di supervisione psicologica è da considerarsi obbligatorio all'interno dei progetti di accoglienza per l'intera équipe e deve essere effettuato da una figura professionale adeguata ed esterna alla stessa équipe, in quanto non deve partecipare alle relazioni che si instaurano all'interno del gruppo di lavoro.

9. Scopo della supervisione psicologica è aiutare gli operatori a far emergere le emozioni che si sviluppano nella relazione con l'altro (siano essi colleghi o beneficiari), a prendere coscienza dei propri sentimenti di onnipotenza o di impotenza e di colpa che si attivano nelle relazioni di aiuto, a trovare la giusta distanza emotiva in situazioni di complessità, a individuare quelle barriere relazionali che impediscono la realizzazione di progetti e interventi. La supervisione consente, inoltre, di rafforzare le relazioni tra gli operatori dell'équipe, costruendo un rapporto di fiducia e sostegno reciproco e favorisce l'apertura a una molteplicità di punti di vista, oltre che l'apprendimento di nuove modalità di approccio e risoluzione.

10. L'entità dei servizi richiesti è notevolmente variabile e dipende dall'imprevedibile situazione migratoria ed in particolare dal numero di persone richiedenti protezione internazionale che vengono periodicamente assegnate al Trentino dal Ministero dell'Interno tramite un piano di distribuzione nazionale. La stazione appaltante si riserva quindi di acquistare i soli servizi necessari in base alle esigenze contingenti.

Figure professionali previste dal presente avviso

Responsabile della struttura/coordinatore dell'équipe multidisciplinare
Ogni responsabile di struttura farà riferimento al responsabile del Cinformi o suo incaricato e dovrà partecipare agli incontri di coordinamento provinciale per l'accoglienza straordinaria per uniformare le modalità di erogazione dei servizi previste dalla Provincia.
Il responsabile della struttura è una figura centrale nell'organizzazione del progetto ed è fondamentale la sua interazione con il proprio staff, il resto dell'équipe multidisciplinare e i soggetti che a vario titolo operano nella struttura. Inoltre, anche il responsabile della struttura dovrà saper parlare oltre all'italiano almeno o la lingua inglese o quella francese.

Competenze personali:
- avere consapevolezza di sé e del proprio stato emotivo ovvero saper leggere le proprie emozioni, conoscere i propri limiti e i punti di forza, essere consapevole del proprio valore e delle proprie capacità;
- gestione di sé, ovvero sapere gestire le proprio emozioni, essere trasparente dimostrando onestà ed integrità, flessibile nell'adattarsi a situazioni mutevoli o nel superare ostacoli, essere orientato al risultato lavorando per il miglioramento delle prestazioni personali, essere pronto all'agire e a cogliere le opportunità, ottimista nel considerare il lato positivo degli eventi.

Competenze del responsabile della struttura/coordinatore dell'équipe multidisciplinare:
- coordinamento del proprio staff e dell'équipe multidisciplinare;
- conduzione delle riunioni periodiche;
- gestione dei rapporti tra il progetto di accoglienza e il responsabile del Cinformi o suo incaricato;
- promozione di occasioni di formazione e aggiornamento.

Sarà il responsabile della struttura a:
- proporre un modello organizzativo, da condividere con il proprio staff, anche in forma scritta;
- organizzare i ruoli all'interno del proprio staff, favorendo un percorso partecipativo, tenendo conto dei profili, così come delle aspettative personali;
- programmare i compiti di ogni operatore del proprio staff senza dimenticare la necessaria flessibilità;
- dare la necessaria attenzione all'ambiente (inteso in senso strutturale) dove si svolge l'intervento, assicurando luoghi adeguati per riunioni e/o colloqui;
- prestare attenzione ai bisogni degli operatori del proprio staff, promuovendo la partecipazione a momenti di formazione con tempi, modalità e contenuti adeguati;
- valorizzare e sviluppare le potenzialità e le capacità del proprio staff;
- gestire conflitti;
- motivare il proprio staff e l'équipe multidisciplinare.

I seguenti servizi effettuati da altri enti incaricati dalla Provincia dovranno anch'essi fare riferimento al responsabile della struttura dell'ente aggiudicatario del presente avviso:
- servizio di guardiania diurna e notturna;
- servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di relazione con la comunità.

Operatori di staff previsto dal presente avviso

Operatori addetti all'accoglienza/educatori professionali
Oltre alle competenze sotto descritte e ai requisiti professionali individuati dal datore di lavoro per garantire professionalità e qualità del servizio richiesto, devono avere una buona conoscenza sia della lingua italiana che di almeno una delle seguenti lingue: inglese o francese; inoltre gli operatori addetti dovranno essere formati per:
- le emergenze - antincendio rischio elevato (16 ore);
- il primo soccorso - aziende gruppo B/C (12 ore);
- la conoscenza dei metodi psicologici di controllo delle manifestazioni di aggressività da parte degli ospiti e dei sistemi per disinnescare le situazioni ostili;
- per le strutture dove è prevista l'accoglienza di donne vittime di tratta e di minori stranieri non accompagnati è necessario prevedere all'interno del proprio staff, degli operatori che abbiamo la formazione o l'esperienza necessaria a seguire questi target particolari.

Competenze prevalenti degli operatori di staff per i servizi previsti dal presente avviso:
L'operatore dell'accoglienza ha il compito di curare gli interventi che garantiscano la realizzazione di una "accoglienza integrata". Provvede, così, a seguire gli aspetti più organizzativi e gestionali della struttura (vitto e alloggio, definizione di eventuali turni, distribuire il pocket money, ecc.) e, nel contempo, accompagna i beneficiari nella conoscenza e nell'accesso ai servizi del territorio. L'operatore dell'accoglienza provvede al primo colloquio al momento dell'ingresso del beneficiario e ai primi adempimenti.
L'educatore professionale svolge un ruolo strettamente legato al rapporto diretto con i singoli beneficiari. L'obiettivo del suo intervento è l'accompagnamento del beneficiario nel percorso verso l'autonomia, sia attraverso colloqui individuali che attraverso l'orientamento ai servizi del territorio. Gli strumenti di cui si avvale sono relativi a metodologie di operatività psico-pedagogica e di supporto psico-sociale.

Gli operatori di staff dovranno espletare inoltre le seguenti mansioni:
- provvedere a gestire i conflitti tra gli ospiti e dirimere ogni controversia o scontro;
- intervenire in caso di incendio e provvedere a far evacuare la struttura in caso di pericolo;
- chiamare la guardia medica o il 118 in presenza di ospiti che necessitano di assistenza sanitaria;

- contestare per iscritto i comportamenti non conformi alla Disciplina, in particolare quelli previsti ai capitoli 5.1.1., 5.2.1. e 7.1.1. lettere a) b) e d), approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2410 di data 26 settembre 2008, da ultimo modificata con deliberazione n. 3285 di data 30 dicembre 2009, secondo le modalità previste al capitolo 6.1. della stessa Disciplina;
- segnalare danneggiamenti e/o malfunzionamenti della struttura e dei relativi impianti;
- annotare su di un registro i fatti rilevanti verificatisi durante il servizio.

Capacità trasversali degli operatori di staff
Oltre alle competenze specifiche al proprio ruolo e alla propria figura professionale è auspicabile che gli operatori di staff, anche al fine di consentire un rafforzamento del lavoro di équipe, abbiano o sviluppino le seguenti competenze trasversali:
- conoscenza dell'utenza specifica (chi sono i migranti forzati, a livello di status giuridico e di generali condizioni psico-sociali);
- elasticità professionale nel conoscere i diversi ambiti della posizione dei beneficiari, anche quelli che esulano dalle proprie competenze specifiche (per un approccio complessivo al progetto e all'accoglienza del singolo beneficiario);
- capacità di condividere un lavoro di gruppo, essere cooperativi e propositivi, essere utili attraverso le proprie competenze, assumere le proprie responsabilità, implementare le proprie capacità relazionali, sapere fare fronte alle difficoltà;
- assertività, intesa come stile di comportamento che consenta una piena manifestazione delle proprie opinioni, idee e diritti senza negare quelle degli altri, sia nei confronti dei beneficiari che dei colleghi;
- capacità di comunicazione e ascolto attivo con attitudine alla lettura/comprensione del linguaggio non verbale e paraverbale, nonché abilità a una approfondita interpretazione dei comportamenti (per esempio intuire i segnali di "avvertimento" dell'esistenza di una criticità);
- sapere individuare tutte le capacità, attitudini, atteggiamenti positivi che i beneficiari esprimono in fase di resilienza (capacità di recupero delle condizioni iniziali dopo l'esposizione a fattori di rischio, a stress o traumi – sistema immunitario della psiche);
- avere consapevolezza delle barriere emotive che si frappongono nella relazione beneficiario/operatore;
- sapere che esistono della "fasi" dell'accoglienza ovvero momenti in cui i beneficiari elaborano la prima fase del lutto, la negazione, la collera, la negoziazione, la depressione, l'accettazione, l'apatia, i sensi di colpa, il bisogno di essere rassicurati;
- ottima conoscenza del territorio e capacità di muoversi all'interno di una rete locale.

Supporto psicologico

Il compito dello psicologo è quello di facilitare il dialogo tra progetto di accoglienza e singolo beneficiario, sapendo anche intervenire per far incontrare le esigenze e istanze dell'individuo con i bisogni del progetto nella sua complessità.
La figura dell'etnopsicologo diventa importante nei casi di accoglienza di persone con particolari fragilità o con difficoltà ad accettare le nuove condizioni di vita offerte. Per esempio, nel caso di persone che abbiano subito tortura o violenza estrema. Gli addetti dovranno parlare oltre all'italiano la lingua inglese o francese.

Organizzazione e supporto nella predisposizione dei pasti da parte degli ospiti

Allo scopo di favorire una miglior condizione di benessere e una positiva convivenza tra gli ospiti si ritiene importante consentire la predisposizione dei pasti da parte degli stessi ospiti con il supporto di figure professionali adeguate. In particolare l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione almeno 2 cuochi a tempo pieno per 170 persone fino a 3 cuochi per 250 persone, le

cui ore dovranno essere computate nell'ambito del monte ore annue previste per gli operatori del proprio staff.
Il responsabile della struttura o suo incaricato dovrà scegliere i prodotti alimentari per la predisposizione dei pasti il cui menu settimanale dovrà essere condiviso con gli ospiti tenendo conto che deve essere equilibrato dal punto di vista nutrizionale.
Gli ospiti a turno dovranno essere coinvolti nella predisposizione dei pasti ed essere formati per l'applicazione dell'HACCP.

Altri servizi in capo alla Provincia

Resta inoltre in capo alla Provincia, oltre al coordinamento di tutto il progetto di accoglienza, l'attività di comunicazione e informazione con gli organi di stampa, con le istituzioni e con la comunità interessati al tema dell'accoglienza straordinaria.
La Provincia inoltre provvederà ad erogare il pocket money e gli eventuali buoni spesa che l'aggiudicatario dovrà distribuire alle persone aventi diritto. Inoltre la Provincia provvederà ai pagamenti delle fatture per gli acquisti degli alimentari ed extralimentari nel limite massimo di € 150,00 al mese a persona per la preparazione dei pasti.
L'aggiudicatario avrà a disposizione un budget per le piccole spese quotidiane per le attività da svolgere autorizzate con specifichi incarichi dalla Provincia. Inoltre, l'aggiudicatario dovrà avere a disposizione almeno un mezzo di trasporto per gli eventuali spostamenti degli ospiti e degli operatori per l'espletamento dell'attività previste dal presente articolo le cui spese dovranno essere anch'esse rendicontate alla Provincia nel limite di spesa che verrà stabilito con specifici incarichi.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore e della stazione appaltante

1. L'aggiudicatario, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione dei servizi, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. L'aggiudicatario si impegna a indicare all'interno della sua organizzazione un responsabile e un suo sostituto, che dovranno rapportarsi con il coordinatore del Cinformi o un suo incaricato per la gestione delle attività derivanti dal contratto.

4. Per i servizi di cui all'articolo 2 l'aggiudicatario si impegna a garantire il numero minimo di operatori richiesto per ogni singola residenza, così come previsto dall'articolo 2 e comunque in numero adeguato a coprire l'erogazione di tutti i servizi.

5. L'aggiudicatario si impegna a garantire l'idoneità professionale e personale degli operatori addetti a svolgere l'attività convenzionata e a farli partecipare, in accordo tra le parti, a eventuali corsi di formazione e di aggiornamento promossi dalla Provincia, per l'espletamento delle attività previste dal contratto.

6. Deve essere altresì garantita la continuità e regolarità del servizio. In particolare, l'aggiudicatario deve garantire il rispetto dell'orario dei turni da parte dei propri operatori e deve provvedere alla sostituzione del personale assente per malattia.

7. L'aggiudicatario si impegna all'osservanza delle normative vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza degli operatori, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità la Provincia a seguito della mancata osservanza di quanto sopra, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza ai propri dipendenti.

Art. 4 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, per quanto applicabile;
c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*", per quanto applicabili;
e. la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
f. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
g. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";*
h. la legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 *"Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria"*;
i. le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli articoli 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

4. In tal caso le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le parti avevano originariamente voluto e che assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

a.1) il presente capitolato;
a.2) l'offerta tecnica;
a.3) l'offerta economica;
a.4) il DUVRI.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data del verbale di consegna del servizio e ha durata di 1 (un) anno, con possibilità di rinnovare il contratto per la durata di 1 (un) ulteriore anno. La Provincia Autonoma di Trento può autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto e previa verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario.

2. Qualora nel periodo stabilito venissero meno le esigenze di accoglienza straordinaria dei migranti previste dal protocollo d'Intesa di cui all'articolo 1, il contratto si intenderà concluso alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione di cessazione da parte del Commissariato del Governo, senza corresponsione di onere alcuno.

Art. 7 - Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto all'aggiudicatario in base ai calcoli di propria convivenza a tutto suo rischio.

2. Il prezzo del servizio indicato in sede di gara ed i relativi prezzi applicati non potranno comunque subire alcuna variazione.

3. Gli oneri per la sicurezza legati alla gestione dei rischi interferenziali sono pari ad € 300,00.

Art. 8 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Il responsabile di Cinformi redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Art. 9 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile di Cinformi e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la stazione appaltante lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite.

Art. 10 – Variazioni contrattuali

1. Le variazioni nelle prestazioni oggetto del presente contratto, intervenute per circostanze obiettive, vincolano i contraenti entro il limite di un quinto del valore originario e le stesse verranno affidate dalla stazione appaltante con atto di sottomissione.

2. Oltre detto limite, le Parti possono recedere dal contratto e restano obbligate per le sole prestazioni a cui sono rispettivamente tenute alla data del recesso.

3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 11 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore con cadenza mensile sulla base delle ore prestate dagli operatori sociali, effettuate in conformità a quanto stabilito nel calendario di lezione programmato.

2. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte della stazione appaltante della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione del servizio a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'aggiudicatario.

4. Il pagamento di quanto spettante sarà effettuato successivamente alla presentazione di regolare nota spese in regola con l'imposta sul bollo, se dovuta, indirizzata all'Amministrazione ed accompagnata dalla documentazione comprovante il corrispettivo spettante, precisando che in relazione agli oneri stipendiali verranno rimborsati i soli costi effettivamente pagati o sostenuti nel periodo, al netto di eventuali agevolazioni fiscali o di altro genere di cui l'aggiudicatario beneficia.

5. La fatturazione di eventuali prestazioni specifiche accessorie effettuate dall'aggiudicatario avverrà su base mensile, previa presentazione di idonea rendicontazione. Il pagamento di quanto spettante a titolo di rimborso spese sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare nota spese, accompagnata dalla documentazione comprovante le spese sostenute.

6. Il pagamento delle fatture, previa verifica e attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante, verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale.

7. In conformità all'articolo 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

8. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'articolo 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla

stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

Art. 12 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P. n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di fallimento o morte dell'appaltatore, la stazione appaltante recederà dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante che affida il servizio:

a) si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'aggiudicatario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica;
b) evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'aggiudicatario può essere chiamato a rispondere all'amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, illustrando le azioni correttive che intende porre in essere;
c) si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di

crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'articolo 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 15 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso limitatamente al servizio di supporto psicologico e della supervisione psicologica, nel limite massimo degli importi indicati all'articolo 2.

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati articolo 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente articolo 13.

Art. 16 – Tutela dei lavoratori

1. L'aggiudicatario è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 17 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. Avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra le Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010 ed all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013, trovano applicazione disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro delle Cooperative sociali e

integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.

2. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate al punto 1 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013:

a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
f) ROL ed ex festività;
g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 18 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'articolo 32 della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell'appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'appaltatore ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti del Contratto Collettivo Nazionale del lavoro delle Cooperative sociali e integrativo provinciale, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.

2. A tale proposito l'appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l'altro, l'appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto.

3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3 (tre) mesi prima

della scadenza naturale del contratto, nell'*Allegato – elenco del personale*, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.

4. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.

Art. 19 – Sicurezza

1. L'aggiudicatario s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 20 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 21 – Tutela della riservatezza e trattamento dei dati

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.

2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

5. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;

- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 196/2003 e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

6. La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 22 - Cauzione definitiva

1. Per il perfezionamento del contratto relativo alle prestazioni di cui in oggetto è richiesto il versamento di una garanzia fidejussoria, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della L.P. n. 2/2016, pari ad € 5.000,00 per il presente lotto.

2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

3. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di pagamento di cui all'articolo 12, presentato dall'appaltatore, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'appaltatore mediante PEC.

6. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

7. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

Art. 23 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportuna polizza a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) con un massimale di € 1.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose; e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia della polizza suddetta, relativa al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 24 – Penali

1. Qualora vengano accertate a carico dell'aggiudicatario inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto, e comunque mancanze e/o disservizi rilevanti per la regolare esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà applicare penali nei confronti dell'aggiudicatario stesso.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni si applicherà una penale di € 100,00 (cento/00); previa contestazione scritta, avverso la quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 22 del presente capitolato.

3. Si definiscono di seguito i casi di inadempienze/disservizi:

- per ogni caso di mancato rispetto dell'orario di svolgimento dei turni lavorativi;
- per ogni caso di assenza del personale, non tempestivamente sostituito;
- per ogni inosservanza della norme di legge relative al personale dipendente, come gli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi e/o per il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza.

4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 25 - Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'articolo 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 26 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione del contratto di cui all'articolo 24, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c., a tutto rischio dell'aggiudicatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'articolo 14 del presente capitolato;
c. mancato rispetto, reiterato per almeno 3 volte, degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
d. riscontro, durante le "verifiche ispettive" eseguite dalla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 13 del presente capitolato, nei confronti dell'aggiudicatario di "non conformità" che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
e. il venire meno dei requisiti inerenti le professionalità indicate nell'offerta tecnica;
f. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
g. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
h. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
i. il non aver iniziato l'espletamento del servizio oggetto del contratto entro il termine previsto.

2. I casi elencati saranno contestati all'aggiudicatario per iscritto dalla stazione appaltante, contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'aggiudicatario di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'aggiudicatario potrà essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 27 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'articolo 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 28 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Ove l'aggiudicatario non assolva agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, la Provincia Autonoma di Trento procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente, come stabilito dalla norma, le autorità competenti.

Art. 30 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e di registro del contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore, mentre l'IVA sul corrispettivo grava sulla stazione appaltante.

Art. 31 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o Consip, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui il medesimo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'aggiudicatario le prestazioni regolarmente eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 32 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 33 - Norma di chiusura

1. L'aggiudicatario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del servizio di cui in oggetto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.